CAMERA DEI DEPUTATI N. 604

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Istituzione del Comitato interministeriale per i finanziamenti esteri e norme sul rischio di cambio

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di una modifica dell'attuale normativa sul « rischio di cambio » è diventata improcrastinabile affinché lo Stato sia gravato soltanto per alcuni programmi di rilevante e provato interesse economico-sociale in cambio di una certezza e continuità di intervento. Si tratta di una richiesta che nasce dal convincimento che la libertà di movimento dei capitali all'interno e anche all'esterno della CEE sia una condizione prioritaria per favorire le crescite di canali di finanziamento europei per un impiego di investimenti socialmente utili, a partire dal settore edilizio-abitativo.

Esaminiamo il problema dei finanziamenti all'edilizia e molte considerazioni, *mutatis mutandis*, possono essere riportate agli altri settori economici.

Dobbiamo notare che la produzione di case è stata notevolmente inferiore al fabbisogno, nonostante l'intervento delle leggi n. 166 e n. 492 del 1975 prima, e della legge n. 457 del 1978 poi. Ciò è dovuto ad una serie di fattori, i più importanti dei quali risultano essere l'alto costo del denaro ed il continuo aumento dei costi di costruzione che evidenziano una sempre maggiore contrazione del mercato dell'edilizia libera.

Infatti i tipi di intervento di produzione di edilizia residenziale possono dividersi in 4 grandi categorie:

1) edilizia sovvenzionata, a totale carico dello Stato (realizzata dall'Istituto autonomo case popolari);

2) edilizia agevolata, con controllo dello Stato;

3) edilizia convenzionata;

4) edilizia libera.

Per sostenere la produzione e con essa, oltre che il soddisfacimento di un minimo di fabbisogno, anche l'occupazione del settore, sarebbe necessario quindi incentivare i canali di finanziamento degli altri due tipi di edilizia residenziale, con particolare attenzione all'edilizia convenzionata

che maggiormente potrebbe garantire la produzione di case a prezzo contenuto ed a indirizzo sociale.

Non solo. Appare scoperta dalle agevolazioni tutta una intera fascia di cittadini a reddito medio che, pur non essendo in grado di accedere alla edilizia libera per i suoi costi già alti, non può usufruire delle agevolazioni previste dalle leggi dello Stato italiano poiché ha reddito superiore sia pur di poco a quelli previsti.

Vi è poi da tenere presente nei costi e nei prezzi una diversità di situazioni dovuta alla differenza dei costi delle rispettive valute e soprattutto alla Unità di conto europea (ECU), che risulta essere cara e non del tutto idonea a soddisfare l'approvvigionamento per il mercato fondiario.

Solo infatti una sua miscelazione con altra valuta offerta a condizioni più idonee al meccanismo fondiario, può permettere di abbassare il tasso di interesse.

Sempre per il settore fondiario, riferendosi ai finanziamenti in valuta proveniente dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, il Ministero del tesoro nell'anno 1983, ha introdotto procedure che prevedono la permanenza dei prestiti presso l'Ufficio italiano dei cambi fino al momento della loro utilizzazione. Queste procedure, comprensibili per le motivazioni che le hanno sollecitate, hanno prodotto qualche impaccio.

Infatti bisogna tenere presente che le erogazioni fondiarie avvengono per stato di avanzamento dei lavori e che è opportuno garantire ad ogni cantiere un unico piano di ammortamento.

Con le nuove procedure ciò è pressoché impossibile, poiché infatti il costo e le caratteristiche dell'approvvigionamento finanziario saranno note solo al momento dell'ultima *tranche*, e quindi anche il relativo piano di ammortamento potrà essere consolidato a quell'epoca.

Bisognerà perciò tenere conto di questo fatto e permettere l'approvvigionamento per l'intera spesa prevista dal cantiere, anche se le erogazioni avverranno, come d'altra parte è richiesto dalla normativa fondiaria, per stati di avanzamento lavori.

Ma se i programmi passati e quelli in corso sono stati un ottimo strumento per contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di abitazioni, nel quadro degli indirizzi programmatici e territoriali degli enti e delle amministrazioni all'uopo preposte, si ritiene che i futuri programmi potranno e dovranno avere un ruolo ed una funzione più spiccatamente rivolta al riequilibrio delle aree interessate ed alla riqualificazione dell'ambiente, specie nei centri urbani di maggiore congestione, pur senza tuttavia tralasciare richieste specifiche che abbiano un livello di attuabilità immediato.

Questo indirizzo nasce dalla analisi offerta dai dati statistici: in precedenza si era ritenuto che il contenimento dei flussi migratori e il decremento demografico determinassero gradualmente un miglioramento dei livelli abitativi oltre che una riduzione del fabbisogno.

Al contrario si è potuto constatare, e si constata con sempre maggiore evidenza, che la domanda si mantiene ancora sostenuta soprattutto per le abitazioni che usufruiscono di agevolazioni finanziarie significative, e che nel contempo assicurano una migliore qualità della vita specie nel contesto urbano in cui si collocano.

Le motivazioni di tale contraddizione vanno allora ricercate essenzialmente nel generalizzato degrado del patrimonio edilizio di più antica edificazione e nel degrado generalizzato dell'ambiente di contorno.

Guardando in dettaglio i finanziamenti che vengono erogati in valute, si constata che essi provengono in massima parte:

a) dalla Comunità economica europea (BEI – Fondo sociale europeo – Fondo europeo di orientamento e garanzia agricoli - FEOGA);

b) dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Questi prestiti sono generalmente assistiti dalla garanzia di cambio. Tuttavia

l'ottenimento di questi prestiti (e ritorniamo sulle precedenti osservazioni) è divenuto sempre più complicato e difficile:

1) per la mancanza di una selezione preventiva dell'importanza e dell'urgenza dei progetti;

2) per la quantità dei documenti richiesti e stabiliti dalle autorità italiane;

3) per la lentezza dell'istruttoria delle pratiche presso i vari Ministeri competenti;

4) per la lentezza dell'istruttoria presso gli organismi comunitari o internazionali;

5) per i ritardi delle erogazioni da parte delle istituzioni finanziarie e bancarie nazionali.

Un maggiore coordinamento, una maggiore informativa sarebbero auspicabili per tutti questi finanziamenti concentrando i compiti dei vari Ministeri in un unico ufficio, ente o comitato.

In definitiva, qualunque finanziamento che ha interesse per una sana economia del Paese e che ha, di massima, un carattere sociale, cioè che direttamente o indirettamente rappresenta una creazione o un mantenimento di posti di lavoro può essere considerato accettabile, rappresentando un riassorbimento o un freno alla disoccupazione.

La formazione professionale, la creazione di infrastrutture per lo sviluppo di zone considerate depresse (vie di comunicazione, acquedotti) lo sviluppo di regioni o zone « in declino » o svantaggiate dal punto di vista economico e sociale (senza escludere le possibilità di aiuto ad iniziative turistiche delle regioni stesse), l'azione di freno all'esodo rurale, il riassetto dell'agricoltura, la creazione di migliori centri di rifugiati, l'assistenza ai lavoratori migranti, l'aiuto all'artigianato e alle medie e piccole industrie, l'eliminazione delle *bidonvilles*, la ristrutturazione di vecchi edifici, la costruzione di alloggi, anche per la creazione e lo sviluppo di zone industriali, sono tutti settori in cui potrebbe intervenire l'opera di questo comitato, ufficio o ente e la lista è solo indicativa e non limitativa.

Infine questo organismo potrebbe operare nella ricerca di fonti alternative di finanziamenti esteri accettabili, con o senza garanzia di cambio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il Comitato interministeriale per i finanziamenti esteri con sede legale in Roma.

ART. 2.

1. Il Comitato coordina i finanziamenti provenienti dall'estero o in valuta estera e provvede alla loro distribuzione. Tutti i finanziamenti provenienti da organismi internazionali e comunitari cui è concessa o meno la garanzia di cambio passano sotto la sua competenza. Inoltre sono demandate al Comitato tutte le operazioni di ricerca, le trattative, le partecipazioni, le acquisizioni per tutti i prestiti provenienti dall'estero in valuta, lire convertibili, unità monetarie. Il Comitato prende gli accordi necessari col Ministero del tesoro per usufruire della garanzia di cambio nella sua attività.

ART. 3.

1. In seno al Comitato è creato un comitato ristretto, composto dal presidente e da quattro membri, che si riunisce almeno ogni trenta giorni, il quale esamina, tenendo anche conto delle disposizioni già in vigore, le pratiche, i progetti, le domande concernenti finanziamenti esteri e comunque in valuta e, a suo insindacabile giudizio, li accetta o li respinge anche per quanto concerne la garanzia di cambio.

ART. 4.

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, cia-

scun Ministero interessato nomina nel Comitato il proprio rappresentante, il quale ha diritto di voto. La Banca d'Italia ha ugualmente diritto di nominare un proprio rappresentante con diritto di voto. L'Ufficio italiano dei cambi (UIC) nomina un proprio rappresentante a titolo consultivo.

2. Il presidente del Comitato è nominato dai rappresentanti dei Ministeri interessati, viene scelto tra persone estranee agli organi governativi e dura in carica cinque anni.

3. Il presidente ha voto deliberativo ed in caso di parità il suo voto è prevalente.

ART. 5.

1. Per il controllo amministrativo e contabile è istituito un collegio dei revisori, composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Sono membri effettivi: un consigliere della Corte dei conti, presidente; un rappresentante di ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica. Sono membri supplenti un rappresentante del Ministero del tesoro e uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

ART. 6.

1. Il Comitato è dotato di un capitale iniziale di 20 miliardi di lire convertibili. Esso ha diritto di percepire una commissione fino allo 0,50 per cento per le operazioni di finanziamento, sia sul capitale che sugli interessi.

2. Gli averi e le operazioni del Comitato sono esenti da qualsiasi imposta o tassa presente o futura.

3. Il Comitato può, per le sue operazioni, avvalersi dell'opera di banche italiane e straniere.

4. In caso di divergenze decide inappellabilmente il collegio dei revisori.

5. Le remunerazioni del presidente sono fissate nella stessa misura e con le

stesse agevolazioni di quelle per il segretario generale di un organismo internazionale.

6. Le remunerazioni per i funzionari e gli impiegati sono determinate in analogia con incarichi similari in altri organismi similari dal Comitato stesso.

7. Analogamente a quanto stabilito dal comma 6 si procede per i membri del Comitato e del collegio dei revisori.

8. Il primo bilancio si chiude il 31 dicembre 1992. Gli utili di bilancio, dedotto il 10 per cento a riserva, vanno a costituire un fondo che può essere utilizzato dal Comitato per sopperire, anche parzialmente, ad eventuali rischi di cambio.

ART. 7.

1. Entro trenta giorni dalla sua prima riunione il Comitato deve presentare il suo statuto che deve essere approvato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica entro i successivi trenta giorni.

ART. 8.

1. Il Comitato interministeriale per i finanziamenti esteri può avvalersi per la riscossione dei suoi crediti della procedura prevista dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.